

LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 1991, N.52

Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica (aggiornata con le successive modifiche e integrazioni)

TITOLO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI¹

Art. 130 ter²- Finalita'

1. Il presente titolo disciplina le funzioni amministrative delegate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469, in materia di protezione delle bellezze naturali, di cui al titolo II del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 490/1999.

Art. 130 quater³ (Individuazione degli organi competenti in materia paesaggistica)

1. Le funzioni regionali in materia paesaggistica, che non sono specificatamente regolate, sono esercitate dalla Giunta regionale.

Art. 130 quinquies⁴ (Funzioni paesaggistiche della sezione prima del Comitato tecnico regionale)

1. La funzione consultiva per l'esercizio delle competenze regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e' esercitata dalla sezione prima del Comitato tecnico regionale.

2. Per l'esame delle proposte di vincolo la sezione prima del Comitato tecnico regionale e' integrata dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato.

Art. 130 sexies⁵ - Elenchi dei beni e delle localita' soggetti a tutela

1. Gli elenchi dei beni e delle localita' di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 490/1999, distinti a seconda che comprendano i beni indicati alle lettere a) e b) o le localita' indicate alle lettere c) e d) del medesimo articolo 139, comma 1, predisposti dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale, sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale, sezione prima.

2. La deliberazione della Giunta regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e agli albi di tutti i Comuni interessati per un periodo di tre mesi; gli elenchi e le relative planimetrie sono depositati presso gli uffici comunali a libera visione del pubblico. Della deliberazione e delle pubblicazioni degli elenchi e' data notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale.

3. La deliberazione della Giunta regionale, relativa agli elenchi dei beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 490/1999, e' notificata ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili.

4. Entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di cui al comma 3 e dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione di cui al comma 2, i proprietari, possessori e detentori comunque interessati possono proporre opposizione alla Giunta regionale, la quale decide entro sessanta giorni.

5. Gli elenchi approvati, successivamente alla deliberazione di cui al comma 4, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹ Rubrica così sostituita dall'art.14, comma 1, della L.R. 7/2001

² Articolo aggiunto da art. 14, comma 2, della L.R. 7/2001

³ Articolo aggiunto da art. 14, comma 3, della L.R. 7/2001

⁴ Articolo aggiunto da art. 14, comma 4, della L.R. 7/2001

⁵ Articolo aggiunto da art. 14, comma 5, della L.R. 7/2001

6. Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa per un periodo di tre mesi all'albo pretorio di tutti i Comuni interessati. Copia dell'elenco e delle relative planimetrie resta depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali.

7. Successivamente alla deliberazione di cui al comma 4, la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139 del decreto legislativo 490/1999 viene trascritta nei registri immobiliari.

Art. 131 - Competenze regionali e comunali ⁶

1. Con riguardo ai beni e alle localita' sottoposti al vincolo delle bellezze naturali, ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490/1999 ⁷, rimangono di competenza regionale:

a) le autorizzazioni relative a nuovi edifici o ad interventi di demolizione e ricostruzione ed ampliamento di edifici, posti all'esterno di PRPC esaminati dal Comitato tecnico regionale, sezione prima, con una volumetria superiore, nei comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, a 10.000 metri cubi; con una volumetria superiore a 5.000 metri cubi nei comuni con piu' di 5.000 abitanti; con una volumetria superiore a 1.500 metri cubi in tutti gli altri comuni della regione; a tal fine la popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale;

b) le autorizzazioni relative a riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore a 20.000 metri quadrati nei comuni di montagna interna secondo la classificazione ISTAT e superiore a 5.000 metri quadrati negli altri comuni;

c) le autorizzazioni relative ad opere ed interventi sui corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione di quelle relative agli interventi di cui all'articolo 72 che rimangono di competenza comunale⁸;

d) le autorizzazioni relative ad opere ed interventi sulle linee di coste marittime e lagunari, definite dalla massima escursione di marea;

e) le autorizzazioni relative ad opere ed interventi che implicino movimenti di terra superiori a 30.000 metri cubi;

f) il parere di cui al comma 5;

g) le ordinanze di cui all'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 490/1999⁹, relativamente ai lavori intrapresi all'infuori delle localita' vincolate ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490/1999¹⁰, nonche' a quelli intrapresi senza l'autorizzazione di propria competenza;

h) l'irrogazione delle sanzioni relativamente ai lavori intrapresi senza l'autorizzazione di propria competenza;

i) le prescrizioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 490/1999¹¹;

l) i pareri di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, qualora le opere e gli interventi siano sottoposti alla competenza regionale per la tutela del vincolo delle bellezze naturali.

2. I provvedimenti previsti al comma 1, lettere g) ed h), sono emanati dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico regionale, sezione prima.

3. I provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed i) del comma 1 sono emanati dal Direttore regionale della pianificazione territoriale, previo parere del Comitato tecnico regionale, sezione prima.

4. I pareri di cui alla lettera l) del comma 1 sono rilasciati dal Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.

⁶ Articolo sostituito da art. 59, comma 1, della L.R. 34/1997, modificato dall'art.82, comma 31 della L.R. 13/1998 e ulteriormente modificato dalle disposizioni citate nelle note 7, 9, 10, 11, 13 e da 15 a 27.

⁷ Sostituite parole al comma 1 da art. 1, comma 18, L.R. 7/2001

⁸ Sostituite parole al comma 1 da art. 82, comma 31, L.R. 13/1998

⁹ Sostituite parole al comma 1 da art. 1, comma 19, L.R. 7/2001

¹⁰ Sostituite parole al comma 1 da art. 1, comma 20, L.R. 7/2001

¹¹ Sostituite parole al comma 1 da art. 1, comma 20, L.R. 7/2001

5. Le autorizzazioni per l'apertura di cave, di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21, e i provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento dei rifiuti, di cui agli articoli 5 e 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come da ultimo modificati rispettivamente dagli articoli 5 e 18 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, qualora riguardino i beni e le localita' di cui al comma 1, sono previamente sottoposti al parere del Comitato tecnico regionale, sezione rispettivamente terza e quarta, che valuta pure gli aspetti paesaggistici, integrato con i componenti individuati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e con il Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della Direzione regionale della pianificazione territoriale.

6. Le eventuali prescrizioni contenute nel parere di cui al comma 5 sono recepite nelle autorizzazioni e nei provvedimenti di approvazione di cui al medesimo comma 5, che costituiscono altresì autorizzazione ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 490/1999¹².

7. Con riguardo ai beni ed alle localita' di cui al comma 1, le autorizzazioni per gli interventi diversi da quelli considerati ai precedenti commi vengono rilasciate dai Comuni.

8. Fra le autorizzazioni indicate al comma 7, si intendono comprese quelle previste dall'articolo 157 del decreto legislativo 490/1999¹³.

8 bis. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimita' dei beni indicati al comma 1 e' vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole del Comune sulla compatibilita' della collocazione e della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela¹⁴.

9. Spetta altresì ai Comuni l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 164 del decreto legislativo 490/1999, relativamente ai lavori intrapresi senza l'autorizzazione di propria competenza.^{15 16}

10. Le autorizzazioni di cui ai commi 7 e 8 sono rilasciate dal Sindaco o da un suo delegato, previo parere della Commissione edilizia così come integrata secondo il disposto dell'articolo 133 e copia delle stesse, unitamente agli elaborati progettuali, va trasmessa al Ministero per i beni culturali ed ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 490/1999^{17 18}.

10 bis. In relazione all'articolo 82, comma 1 bis, la Commissione edilizia integrata e' organo indispensabile per l'esercizio delle funzioni comunali in materia paesaggistica.¹⁹

11. Nell'ambito dei beni tutelati ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490/1999²⁰, non sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica:

a) le operazioni ammesse dalle vigenti norme ed attinenti all'attivita' agricola, al taglio colturale del bosco, al taglio di diradamento, all'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva, alla forestazione, alla riforestazione, agli interventi antincendio e di conservazione, escluse le opere di difesa forestale e di sistemazione idraulico-forestale, le infrastrutture di viabilita' forestale di carattere permanente a fondo stabilizzato, le piste antincendio, le opere di bonifica fondiaria, ivi compresi i riordini fondiari;

a bis) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di conservazione tipologica, di restauro e le opere interne, che non alterino lo stato dei luoghi ne' l'aspetto esteriore degli edifici²¹;

¹² Sostituite parole al comma 6 da art. 1, comma 21, L.R. 7/2001

¹³ Sostituite parole al comma 8 da art. 1, comma 22, L.R. 7/2001

¹⁴ Aggiunto il comma 8 bis da art. 14, comma 6, L.R. 7/2001

¹⁵ Aggiunte parole al comma 9 da art. 23, comma 1, L.R. 19/1992

¹⁶ Sostituite parole al comma 9 da art. 1, comma 23, L.R. 7/2001

¹⁷ Aggiunto il comma 10 da art. 23, comma 2, L.R. 19/1992

¹⁸ Sostituite parole al comma 10 da art. 1, comma 24, L.R. 7/2001

¹⁹ Aggiunto il comma 10 bis da art. 7, comma 2, L.R. 7/2001

²⁰ Aggiunte parole al comma 11 da art. 15, comma 1, L.R. 7/2001

b) i nuovi impianti e le reti tecnologiche da interrare sotto strada o sedimi artificiali, compresi gli accessori, che non si elevano oltre il piano di superficie, tali da non comportare alterazioni permanenti dello stato dei luoghi.

12. Nell'ambito delle zone elencate all'articolo 146, comma 1, del decreto legislativo 490/1999²², non sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica²³:

a) gli interventi da attuarsi nei territori, che, alla data del 6 settembre 1985:

1) erano delimitati dagli strumenti urbanistici comunali come zone omogenee A o B;

2) erano contigui ai territori di cui al numero 1) ed erano interessati da servizi e attrezzature collettive già realizzati;

b) (ABROGATA)²⁴;

c) gli interventi di manutenzione ordinaria da attuarsi sui corsi d'acqua, che possono comprendere i prelievi di materiali inerti dagli alvei e le eventuali movimentazioni dei materiali inerti all'interno degli alvei stessi, dichiarati tali dagli Uffici del genio civile o dalla Direzione regionale dell'ambiente, a seconda delle rispettive competenze.

12 bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7, i responsabili comunali dei procedimenti urbanistici provvedono ad individuare i territori di cui al comma 12, lettera a); copia della delimitazione e' inviata alla Direzione regionale della pianificazione territoriale. Nelle zone A e B e in quelle contigue destinate a servizi e ad attrezzature collettive, delimitate successivamente alla data del 6 settembre 1985, restano valide le concessioni edilizie già rilasciate e per le quali i lavori siano stati iniziati alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7²⁵.

13. Nelle aree destinate a parco o a riserva naturale regionale, fino all'adozione del piano di conservazione e sviluppo, rimangono di competenza regionale le autorizzazioni relative ad opere infrastrutturali e alle opere da eseguirsi da parte delle amministrazioni ed enti pubblici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 156 del decreto legislativo 490/1999²⁶, con riguardo alle opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali.

14. In via di interpretazione autentica l'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 164 del decreto legislativo 490/1999²⁷ per le opere soggette a concessione o ad autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 della legge 47/1985, spetta alla Regione o ai Comuni secondo la suddivisione di competenza per la tutela del vincolo delle bellezze naturali.

Art. 132 - Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni ed enti pubblici²⁸

1. Qualora la richiesta di autorizzazione paesaggistica riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni ed enti pubblici, rimangono di competenza regionale esclusivamente le opere soggette ad accertamento di conformità urbanistica o a denuncia ai sensi dell'articolo 89, fermo restando per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il potere del Ministro competente di rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione, anche in difformità dalla decisione regionale²⁹.

2. L'autorizzazione e' rilasciata dal Direttore regionale della pianificazione territoriale, previo parere del Comitato tecnico regionale, sezione prima, o dal Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, a seconda che l'intervento sia soggetto ad accertamento di conformità urbanistica o a denuncia.

²¹ Sostituite parole al comma 11 da art. 1, comma 25, L.R. 7/2001

²² Sostituite parole al comma 12 da art. 1, comma 26, L.R. 7/2001

²³ Sostituite parole al comma 12 da art. 16, comma 1, L.R. 7/2001

²⁴ Abrogate parole al comma 12 da art. 15, comma 2, L.R. 7/2001

²⁵ Aggiunto il comma 12 bis da art. 16, comma 2, L.R. 7/2001

²⁶ Sostituite parole al comma 13 da art. 1, comma 27, L.R. 7/2001

²⁷ Sostituite parole al comma 14 da art. 1, comma 28, L.R. 7/2001

²⁸ Articolo sostituito da art. 60, comma 1, L.R. 34/1997

²⁹ Sostituito il comma 1 da art. 17, comma 1, L.R. 7/2001

Art. 132 bis (Attività culturali comportanti riduzione di superficie boscata)

1. Le riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore ai limiti di cui all'articolo 131, comma 1, lettera b), motivate dalla realizzazione di attività culturali, sono attuabili attraverso un progetto che individui eventuali nuove viabilità e le metodologie di sistemazione culturale.

Art. 133 Integrazione delle Commissioni edilizie comunali

1. Per l'espletamento dei compiti previsti dal presente Titolo, i Comuni sono tenuti ad adottare entro trenta giorni, qualora non avessero già provveduto, una variante al regolamento edilizio vigente per l'integrazione della composizione della Commissione edilizia comunale con membri esperti in materia di tutela ambientale e paesaggistica, in numero da uno a tre, o per l'istituzione della Commissione edilizia, nella cui composizione figura la presenza dei suddetti membri esperti³⁰.

2. La variante di cui al comma 1 è assunta con deliberazione del Consiglio comunale^{31 32}.

2 bis. Fra i membri esperti in materia di tutela ambientale e paesaggistica di cui al comma 1 figura un esperto scelto tra terne di candidati proposti dalle associazioni ambientaliste riconosciute ed operanti nel territorio regionale. In attesa che l'Amministrazione regionale approvi l'elenco delle associazioni ambientaliste riconosciute, si utilizza l'elenco delle associazioni riconosciute dal Ministero dell'ambiente. Le associazioni suddette propongono le terne entro quindici giorni dalla richiesta; scaduto tale termine, per la scelta decide la Giunta comunale o il diverso organo previsto dallo statuto comunale³³.

2 ter. Per la validità delle sedute della Commissione edilizia integrata deve presenziare alla riunione almeno uno dei membri esperti in materia di tutela ambientale e paesaggistica. Qualora i membri esperti siano in numero superiore ad uno e non intervengano, nella totalità, ad una seduta, le determinazioni possono essere comunque validamente assunte nella seduta successiva; quando il membro esperto sia unico, le determinazioni possono essere comunque validamente assunte dopo l'assenza a due sedute consecutive³⁴.

Art. 134 Ricognizione ed aggiornamento dei vincoli esistenti

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 145 del decreto legislativo 490/1999, l'Amministrazione regionale provvede alla ricognizione degli effetti prodotti dai vincoli esistenti e posti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del decreto legislativo 490/1999, al fine di apportarvi eventuali modificazioni ed integrazioni³⁵.

2. Per le operazioni di ricognizione ed aggiornamento dei vincoli suindicati, l'Amministrazione regionale può avvalersi del supporto tecnico di esperti esterni, previa stipulazione di contratti d'opera professionale.

Art. 135 Disposizioni transitorie concernenti gli strumenti urbanistici riguardanti beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico

1. Fino a quando non avranno effetto le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, e all'articolo 45, comma 6, le varianti agli strumenti urbanistici generali e gli strumenti urbanistici attuativi, di cui agli articoli 41 e 43 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, nei quali siano compresi beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui al titolo II del decreto legislativo 490/1999, rimangono soggetti alle procedure e modalità di approvazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, previa assunzione da parte del Comune, successivamente all'adozione dello strumento urbanistico, del parere della competente sezione del

³⁰ Aggiunte parole al comma 1 da art. 7, comma 3, L.R. 7/2001

³¹ Aggiunto il comma 2 da art. 24, comma 1, L.R. 19/1992

³² Sostituito il comma 2 da art. 62, comma 1, L.R. 34/1997

³³ Aggiunto il comma 2 bis da art. 62, comma 1, L.R. 34/1997 con effetto dal primo giorno successivo alla scadenza della Commissione edilizia regionale integrata in carica alla data di entrata in vigore della L.R. 34/97, come previsto dall'articolo 75 della medesima L.R. 34/97.

³⁴ Aggiunto il comma 2 ter da art. 62, comma 1, L.R. 34/1997

³⁵ Sostituite parole al comma 1 da art. 1, comma 29, L.R. 7/2001

Comitato tecnico regionale, da esprimersi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 16, comma terzo, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro il termine di 90 giorni; il predetto parere ha effetti vincolanti limitatamente alle previsioni riguardanti i beni e le localita' sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497^{36 37}.

Art. 136 Decorrenza dell' efficacia dei commi 7, 8 e 9 dell' articolo 131

1. Le disposizioni dell' articolo 131, commi 7, 8 e 9 trovano applicazione a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell' entrata in vigore della presente legge, qualora i Comuni debbano ancora provvedere all' integrazione della Commissione edilizia ai sensi dell' articolo 133, comma 1.

Art. 137 Interventi negli ambiti di tutela ambientale e nei parchi naturali

1. (ABROGATO)³⁸

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 69 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, all' interno dei parchi e delle riserve regionali le autorizzazioni e gli altri provvedimenti previsti dal titolo II del decreto legislativo 490/1999, sono di competenza della Regione e dei Comuni, secondo quanto disposto all'articolo 131^{39 40}.

3. (ABROGATO)⁴¹

Art. 138 Annullamento delle autorizzazioni

1. Ai sensi dell' articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 490/1999, l' annullamento delle autorizzazioni rilasciate deve essere emesso nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento⁴².

2. L' efficacia delle autorizzazioni rimane comunque sospesa per il termine di novanta giorni decorrente dall' invio alle Amministrazioni cui compete il potere di annullamento sempre che nel frattempo non pervenga un formale atto di consenso da parte degli organi statali competenti. La medesima disciplina si applica ai provvedimenti di cui all' articolo 131, comma 1, lettera f)^{43 44}.

Art. 138 bis Applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 490/1999^{45 46}

01. In presenza di abuso paesaggistico, qualora non si versi nell'ipotesi dell'applicazione di compresenti sanzioni urbanistiche e paesaggistiche, di cui all'articolo 101, commi da 12 bis a 12 octies, all'articolo 103, comma 3 bis, all'articolo 104, comma 5 bis, e all'articolo 107, comma 1 bis, l'Amministrazione competente a vigilare sul vincolo paesaggistico, ai fini dell'ingiunzione di demolizione delle opere abusive e di ripristino dei luoghi manomessi, di cui all'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 490/1999, intima al responsabile dell'abuso di presentare il relativo progetto entro congruo termine, da fissare nel provvedimento⁴⁷.

³⁶ Sostituite parole al comma 1 da art. 25, comma 1, L.R. 19/1992

³⁷ Sostituite parole al comma 1 da art. 1, comma 30, L.R. 7/2001

³⁸ Abrogato il comma 1 da art. 77, comma 3, L.R. 42/1996

³⁹ Sostituite parole al comma 2 da art. 82, comma 32, L.R. 13/1998

⁴⁰ Sostituite parole al comma 2 da art. 1, comma 31, L.R. 7/2001

⁴¹ Abrogato il comma 3 da art. 26, comma 1, L.R. 19/1992

⁴² Sostituite parole al comma 1 da art. 1, comma 32, L.R. 7/2001

⁴³ Aggiunte parole al comma 2 da art. 27, comma 1, L.R. 19/1992

⁴⁴ Sostituite parole al comma 2 da art. 63, comma 1, L.R. 34/1997

⁴⁵ Articolo aggiunto da art.28, comma 1, della L.R. 19/1992

⁴⁶ Rubrica così modificata da art.1, comma 22 della L.R. 7/2001

⁴⁷ Comma aggiunto da art. 64, comma 1, L.R. 34/1997

02. Il progetto di demolizione e ripristino e' sottoposto al parere del Comitato tecnico regionale, sezione prima, o della Commissione edilizia integrata, a seconda che l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo sia la Regione o il Comune⁴⁸.

03. Se il responsabile dell'abuso non presenta nel termine prefissato il progetto di demolizione e di ripristino, alla stesura dello stesso provvedono le Amministrazioni competenti a vigilare sull'osservanza del vincolo entro un anno. Le spese sostenute vanno recuperate nei confronti del responsabile dell'abuso⁴⁹.

04. Per la redazione del progetto di demolizione e di ripristino, di cui al comma 03 e per la determinazione dell'indennita' equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito, prevista dall'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 490/1999, la Giunta regionale puo' avvalersi della collaborazione di esperti⁵⁰.

05.

(ABROGATO)^{51 52}

1. Per la determinazione dell'indennita' pecuniaria, di cui all'articolo 164 del decreto legislativo 490/1999, l'ammontare del danno arrecato equivale al costo degli interventi di ripristino degli immobili e delle aree manomessi, e quello del profitto conseguito, per la parte rapportata alle sole modificazioni immobiliari, corrisponde al 3 per cento del valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi abusivi⁵³.

2. Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione il valore venale dell'immobile, di cui al comma 1, e' determinato dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici⁵⁴.

2 bis. Nell'ipotesi di accertamento di mancanza di danno ambientale per interventi eseguiti in assenza dell'autorizzazione emessa ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 490/1999, va applicata la sanzione pecuniaria pari al profitto conseguito, mediante la commessa trasgressione, per il contenimento dei costi o per l'acquisizione di benefici e comunque in misura non inferiore a lire un milione⁵⁵.

2 ter. L'accertamento di mancanza di danno ambientale indica le prescrizioni tecniche delle eventuali modifiche da apportare al fine dell'armonico inserimento dell'opera nel contesto ambientale⁵⁶.

3. Le sanzioni da applicare ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come da ultimo modificati dall'articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21, e ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 490/1999 sono cumulabili, ma le somme da corrispondere equivalgono all'ammontare della sanzione maggiore⁵⁷.

Art.139. - Disposizioni transitorie di salvaguardia e di esclusione dal vincolo dei beni e localita' sottoposti a vincolo paesaggistico

1. La Regione puo' individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell' ambito delle zone elencate all'articolo 146, comma 1, del decreto legislativo 490/1999, le aree in cui e' vietata, fino all' approvazione del PTRG ovvero dei PTRP con contenuti paesistici ed ambientali approvati ai sensi dell' articolo 18, comma 4, ogni modificazione dell' assetto del territorio, nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l' aspetto

⁴⁸ Comma aggiunto da art. 64, comma 1, L.R. 34/1997

⁴⁹ Comma aggiunto da art. 64, comma 1, L.R. 34/1997

⁵⁰ Comma aggiunto da art. 64, comma 1, L.R. 34/1997

⁵¹ Comma aggiunto da art. 64, comma 1, L.R. 34/1997

⁵² Comma abrogato 5 da art. 4, comma 10, L.R. 12/2003

⁵³ Sostituito il comma 1 da art. 18, comma 1, L.R. 7/2001

⁵⁴ Sostituito il comma 2 da art. 18, comma 1, L.R. 7/2001

⁵⁵ Aggiunto il comma 2 bis da art. 18, comma 2, L.R. 7/2001

⁵⁶ Aggiunto il comma 2 ter da art. 18, comma 2, L.R. 7/2001

⁵⁷ Sostituito il comma 3 da art. 64, comma 3, L.R. 34/1997

estriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dal titolo II del decreto legislativo 490/1999 e dal relativo regolamento di attuazione⁵⁸.

2. In relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 146 del decreto legislativo 490/1999, la Regione, fino all'approvazione del PTRG, determina quali corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775, possano, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo. Dei predetti corsi d'acqua viene redatto apposito elenco da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione⁵⁹.

3. I provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29.

Art. 140 Rinvio legislativo

1. Qualora leggi e regolamenti regionali facciano riferimento alle leggi regionali 28 ottobre 1986, n. 42 e 13 dicembre 1989, n. 36, il richiamo si intende riferito, per quanto compatibile, alle disposizioni del presente Titolo.

⁵⁸ Sostituite parole al comma 1 da art. 1, comma 37, L.R. 7/2001

⁵⁹ Sostituite parole al comma 2 da art. 1, comma 38, L.R. 7/2001